



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Originale

DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 191 del 10-07-2024

Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO RETTIFICA DELIBERA N.215/2022
ADEGUAMENTO CCNL

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: FONTANA MARCELLO

Responsabile dell'Istruttoria: Pinna Tiziana

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito a Roma il 10-07-2024 ;

VISTO il combinato disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3, e dell'art. 6 della Legge 24 Luglio 1985, n.409;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. “Disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE e, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture “;

VISTA la precedente deliberazione n. 2 del 12/01/2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Antonella Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 415/2022 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di vigilanza e portierato in favore della società GLOBAL SECURITY AGENCY SRL CON SEDE IN ROMA VIA GIULIO EMANUELE RIZZO 66, 00178 C.F./P.I. 09578191000 per il periodo di tre anni con decorrenza dal 1° luglio 2023;

VISTA la PEC della società GLOBAL SECURITY AGENCY SRL avente ad oggetto “*Richiesta di revisione dei prezzi di appalto derivante dall’aumento del costo della manodopera per effetto della nuova contrattazione collettiva di settore*” ed in particolare della richiesta di aumento a partire dal 1 luglio 2024 del canone mensile di € 727,21 ,che porterebbe il canone mensile da € 3.305.48 a € 4.032,69;

CONSIDERATO che per costante orientamento del Consiglio di Stato, la procedura di affidamento di un contratto pubblico è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio tempus regit actum ed alla natura del bando di gara, quale norma speciale della procedura alle quali sia le società partecipanti che le amministrazioni aggiudicatarie non possono sottrarsi e, pertanto, nel caso specifico, al decreto legislativo 50/2016;

DATO ATTO CHE:

- il contratto stipulato con la società GLOBAL SECURITY AGENCY non prevede alcuna

clausola di revisione dei prezzi contrattuali essendo lo stesso disciplinato, come detto sopra, dal previgente Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50/2016, stante, in ogni caso, l'applicabilità delle disposizioni del Codice civile e specificatamente dell'art. 1664 del medesimo codice, rubricato: *“Onerosità o difficoltà dell'esecuzione”*, in virtù del quale: *“Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della **mano d'opera**, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al 10% del complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo.”*;

- l'appaltatore ha trasmesso specifica documentazione a corredo della richiesta di revisione dei prezzi, costituita dal nuovo accordo relativo al rinnovo del CCNL del settore attestante l'incremento dei costi della manodopera subiti

- il decreto sostegni ter, DL n. 4/2022 convertito in Legge n. 25/2022, ha previsto, alla luce dei recenti eventi di natura straordinaria verificatisi a livello mondiale, l'obbligatorio inserimento nei documenti di gara della clausole di revisione dei prezzi previste dall'art. 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016: nel caso di specie, trattandosi di contratto stipulato all'esito di una procedura di gara **espletata in epoca antecedente all'entrata in vigore della suddetta disposizione normativa, tale clausola non è presente nei documenti contrattuali**, stante, in ogni caso, l'applicabilità delle disposizioni del Codice civile citate in premessa così come previsto dall'art. 30, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale: *“Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del **codice civile**”*;

- le disposizioni obbligano le parti a un adeguamento delle condizioni economiche del contratto laddove dipese da fenomeni straordinari e ciò a prescindere dall'esistenza di una clausola negoziale in tal senso;

- l'incremento contrattuale accordato in sede di rinnovo del CCNL costituisce, considerato soprattutto che l'originario contratto è stato stipulato nel 2016, un riconoscimento, a livello di retribuzione per il personale, di circostanze straordinarie;

- che in tema di rinegoziazione dei contratti in corso di esecuzione si è recentemente espressa la Corte di Cassazione affermando che *“il principio della vincolatività del contratto – pacta sunt servanda – deve essere temperato con l'altro principio del rebus sic stantibus qualora per effetto di accadimenti successivi alla stipulazione del contratto o estranei alla sfera di controllo delle parti, l'equilibrio del rapporto si mostra sostanzialmente snaturato. Ciò anche in assenza di specifiche clausole al riguardo, in nome del principio generale di “buona fede”. Tale principio può salvaguardare il rapporto economico che le parti avevano originariamente inteso porre in essere, imponendo una rinegoziazione del contratto che sia squilibrato, al fine di favorirne in tal modo la conservazione”* (Relazione Corte di Cassazione n. 56/2020).

- il Consiglio di Stato ha affermato che: *“la finalità del meccanismo revisionale è, da un lato, quella di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte; dall'altro di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto”* (sez. III, 2/5/2019, n. 2814);

- anche l'ANAC, con la delibera n. 227 dell'11 Maggio 2022, a fronte delle gravose dinamiche inflattive e di mercato nell'attuale contesto straordinario, ha sollecitato le amministrazioni alla *“possibilità di rinegoziazione delle condizioni contrattuali”*, rilevando, pertanto, la necessità del riequilibrio sinallagmatico dei contratti pubblici di appalto in corso di esecuzione, nella consapevolezza che i costi subiti dagli operatori economici privati minano la corretta e tempestiva esecuzione dei contratti stessi;

CIO' PREMesso:

- verificate le disposizioni applicabili al caso di specie e rilevato quanto affermato in tema di rinegoziazione dei contratti da parte della giurisprudenza e della dottrina;

- considerato, altresì, che è interesse della stazione appaltante, alla luce della congruità economica della richiesta di revisione dei prezzi pervenuta, evitare l'interruzione della fornitura che si verificherebbe qualora l'appaltatore, nell'ipotesi di diniego, chiedesse la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. (*“Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per*

il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto”);

ACCERTATA la disponibilità di bilancio;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale;

SENTITO il Segretario;

SENTITO il Tesoriere;

DELIBERA

Per le ragioni menzionate in epigrafe che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera di:

- procedere alla revisione degli importi del contratto in essere con l'operatore economico GLOBAL SECURITY AGENCY SRL CON SEDE IN ROMA VIA GIULIO EMANUELE RIZZO 66, 00178 C.F./P.I. 09578191000 relativo al servizio di vigilanza e portierato per le motivazioni esposte nelle premesse, a far data dal 1° luglio 2024;
- di dare atto che l'importo complessivo del suindicato incremento è pari ad € 21.292,80 compresa IVA così ripartito:
 - € 5.323,20 compresa IVA e farà carico sul capitolo 51.1 del bilancio di previsione 2024 per il periodo **01/07/2024-31/12/2024**;
 - 10.646,4 compresa IVA e farà carico sul capitolo 51.1 del bilancio di previsione 2025 per il periodo **01/01/2025-31/12/2025**;
 - € 5.323,20 compresa IVA e farà carico sul capitolo 51.1 del bilancio di previsione 2026 per il periodo **01/01/2026-31/12/2026**;

L'Ufficio Ragioneria è autorizzato a rettificare l'impegno di spesa preso con la delibera n. 415/2022 apportando le variazioni in aumento come sopra dettagliate.

Ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010 dell'ANAC (ex A.V.C.P.) il codice CIG relativo al presente servizio è il seguente: **CIG: 93036953FE**.

IL SEGRETARIO
MONACO ROBERTO

IL PRESIDENTE
ANELLI FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.